



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**A CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Sezione penale composta dai magistrati:

1. Dott. Giuliana Basilli
2. Dott. Lorenzo Falco
3. Dott. Guido Campi

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale dal Consigliere **Dott. Lorenzo Falco**

Intesi il Pubblico Ministero **Dott. Filippo Gebbia**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale contro:

**IMPUTATO:**

██████████ nato in ██████████ il 13/12/1962 ed elett.te dom.to c/o l'Avv. ██████████ del foro di ██████████ di fiducia (oggi sost.to dall'Avv. ██████████) e difeso anche dall'Avv. ██████████ del foro di ██████████ co-dif.re di fiducia (presente);

Posizione Giuridica: Libero - Contumace

**APPELLANTE** l'imputato

**Originale**

- N. **451 /2017** R.Sent.
- N. **002779 / 2015** R. G.
- N. **008752 / 2012** N. R.

**SENTENZA**

del **20/02/2017**

depositato in cancelleria il  
**18 MAG 2017**

Il Cancelliere

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
 (Dott.ssa *Donatella Steca*)

Inviato estratto alla Procura della  
 Repubblica - Generale

di \_\_\_\_\_  
 per esecuzione

Ufficio Recupero Crediti

Il \_\_\_\_\_  
 fatt... sched... Casellario.

*2,88*  
*23.5.17*  
*[Signature]*

**IMPUTATO**

agli artt. 10-bis D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 perché, quale datore di lavoro nell'ambito della ditta " BOCCHINI S.P.A" con sede in Monsano Strada Provinciale n.76, ometteva di versare ritenute su redditi sia di lavoro dipendente che di autonomo alla fonte, relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta gennaio-dicembre 2011, per l'ammontare complessivo di € 452.758,50 circa.

Fatti accertati a Monsano (AN) il 20/09/2012

## APPELLO dell'imputato

avverso la sentenza n. 735/14 in data 26.03.2014 del Tribunale di [REDACTED] che ha dichiarato B [REDACTED] P [REDACTED] colpevole del reato ascrittogli (a.t. 10-bis D. L.vo n. 74/2000 per omesso versamento di ritenute sui redditi per l'ammontare complessivo di € 452.758,50, in relazione all'anno di imposta 2011) e lo ha condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre alle pene accessorie ex art. 12 D. L.vo n. 74/2000, con doppi benefici di legge

## FATTO E DIRITTO

Il giudice "a quo" ha ritenuto irrilevante la crisi finanziaria della società datrice di lavoro e l'ammissione al concordato preventivo –evenienza che peraltro lo ha indotto a concedere le attenuanti generiche–, per la ragione che l'imprenditore ha il dovere di ripartire le pur scarse risorse esistenti in modo da poter adempiere al proprio obbligo tributario alla scadenza. L'imprenditore il quale in ipotesi decida, per libera scelta imprenditoriale, pur in presenza di una situazione di pesante crisi economico-finanziaria, di dare preferenza ad altri pagamenti e di pretermettere il versamento delle imposte all'erario, non può addurre a propria discolta la causa di forza maggiore e/o l'assenza dell'elemento psicologico del reato.

Avverso la sentenza propongono distinti atti di appello i difensori dell'imputato nonché motivi nuovi, deducendo i seguenti motivi di gravame, sinteticamente riassunti.

-Insussistenza del reato ex art. 10-bis per difetto dell'elemento soggettivo, atteso che il mancato versamento non era stato il frutto di una libera e consapevole scelta dell'imputato, bensì di una situazione obbligata derivante da crisi acuta di liquidità (drastica riduzione del fatturato), verificatasi al momento del versamento delle ritenute, che aveva reso impossibile l'adempimento dell'obbligo. Il dolo è configurabile solo in presenza di una illiquidità preordinata in cui l'obbligato precostituisce volontariamente la situazione di impossibilità. Del resto, a dimostrazione

della buona fede, da un lato il concordato preventivo, richiesto in epoca coeva al momento consumativo del reato contestato, è stato ammesso ed omologato; dall'altro, è stata raggiunta una transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate che prevede, ex art. 182-ter L.F. vigente all'epoca, l'integrale adempimento dei debiti verso l'Erario per ritenute e i.v.a.

-Insussistenza del reato ex art. 10-bis per difetto di prova circa l'avvenuta certificazione delle ritenute, elemento costitutivo indefettibile della fattispecie vigente all'epoca dei fatti, applicabile ex art. 2, co. 4°, c.p. in concreto più favorevole rispetto a quella attuale, come modificata dal D. Lgs. 158/2015.

-Erronea determinazione della pena principale e delle pene accessorie.

La sentenza di primo grado va riformata.

Si osserva, infatti, che la tesi difensiva proposta dalla Difesa appellante con i motivi nuovi coglie nel segno, avendo la Suprema Corte ribadito che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, la presentazione del mod. 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, ma non può costituire elemento dimostrativo del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, in quanto tale modello non contiene alcuna dichiarazione in tal senso.

Anche recentissimamente (Cass., Sez. 3, sentenza n. 10509 del 16/12/2016 Ud., dep. 03/03/2017, Rv. 269141), in tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi –come nel caso di specie- la prova dell'elemento costitutivo

3

del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto li imposta (in motivazione, la S.C. ha osservato che l'estensione del reato, operata dalla novella, anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione mod. 770 va interpretata, "a contrario", come dimostrazione che la precedente formulazione del citato art. 10-bis non soltanto racchiudesse nel proprio parametro di tipicità solo l'omesso versamento di ritenute risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedesse anche, sotto il profilo probatorio, la necessità di una prova del suo rilascio ai sostituiti).

Di qui l'accoglimento del motivo di appello circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che rende ultronea la disamina degli altri profili di gravame.

**PQM**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Visto l'art. 605 cpp

in riforma dell'impugnata assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.


Motivi entro giorni 90

Ancona, 20.02.2017

IL CONSIGLIERE EST.  
(Dott. Lorenzo Falco)



IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Giuliana Basilli)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Donatella Steca)

